

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 104/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, PILI

il 17 gennaio 2020

Integrazione degli incentivi all'esodo del personale della Fluorite di Silius Spa in liquidazione.
Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35
(Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori,
occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie)

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La società Fluorite di Silius Spa in liquidazione negli anni 2014, 2015 e 2016 ha proceduto al licenziamento collettivo di un rilevante numero di lavoratori. Nell'ambito delle relative procedure sono stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali, al fine di concordare i criteri di scelta dei dipendenti da collocare in mobilità.

In tutte le procedure sottoscritte è stato concordato di includere, fra i criteri di collocazione, il possesso dei requisiti pensionistici ovvero la possibilità per il lavoratore di maturare i predetti requisiti nel corso del periodo di mobilità o comunque in prossimità della sua cessazione.

Al riguardo è necessario rimarcare come la maturazione dei predetti requisiti deriva dalla legge che regola il "Fondo speciale minatori", che prevede il raggiungimento della pensione in anticipo rispetto ai lavoratori appartenenti agli altri fondi pensionistici.

Con l'approvazione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), si stabilisce che la pensione compete ai lavoratori trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti, condizione nota a tutti i firmatari degli accordi.

Solo successivamente alla collocazione del personale in mobilità, entra in vigore quanto stabilito dalla "legge Fornero" che prevede l'incremento dell'aspettativa di vita.

L'applicazione di tale novità normativa ha determinato che per alcuni lavoratori non se ne è tenuto conto e, pertanto, gli stessi si trovano nella condizione di aver esaurito il periodo di mobilità ma di non aver raggiunto i trattamenti pensionistici sui quali avevano riposto affidamento, rimanendo senza sostentamento economico.

Tutto ciò premesso, al fine di ripristinare equità e parità di trattamento tra i lavoratori esodati della società regionale Fluorite di Silius Spa in liquidazione, si propone il disegno di legge allegato.

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

MAIELI, Presidente e relatore - SATTA Gian Franco, Vice Presidente - PIRAS, Segretario - PIANO, Segretario - CANU - CERA - CORRIAS - CUCCU - FANCELLO - MORO

pervenuta il 28 febbraio 2020

La Quinta Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge n. 104 nella seduta del 13 febbraio 2020.

In tale sede l'Assessore regionale dell'industria ha proceduto all'illustrazione del testo, evidenziando come attraverso di esso si intendano integrare gli incentivi all'esodo già previsti dall'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35, per i dipendenti della Fluorite di Silius Spa in liquidazione, attraverso la corresponsione di un incentivo ulteriore pari a un importo massimo di euro 1.100 mensili per un periodo massimo di sette mensilità a favore di quei lavoratori che hanno esaurito il periodo di mobilità e non hanno ancora maturato i requisiti necessari per accedere al trattamento pensionistico.

Nel corso della medesima seduta la Commissione, ritenuto di condividerne l'impostazione, ha approvato gli articoli del disegno di legge n.104 e ha deliberato di richiedere il parere della Terza Commissione sulle norme di carattere finanziario, ai sensi del comma 1 dell'articolo 45 del Regolamento interno, sospendendo l'approvazione finale del testo in esame.

La Terza Commissione, con nota del 21 giugno 2017, ha espresso all'unanimità parere favorevole sugli aspetti finanziari del disegno di legge, segnalando alla Quinta Commissione la necessità di riformulare la norma finanziaria nei termini indicati nella relazione tecnica-finanziaria trasmessa dall'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e ha proposto talune modifiche al disposto dell'articolo 4 "Norma finanziaria".

Preso atto del parere della Terza Commissione, la Quinta Commissione, nella seduta antimeridiana di giovedì 27 febbraio 2020 ha esitato, all'unanimità, il disegno di legge n. 104, modificando la norma finanziaria nel senso richiesto dalla Terza Commissione.

La Terza Commissione, nella seduta del 27 febbraio 2020, ha espresso all'unanimità parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto, segnalando alla Commissione di merito la necessità di riformulare la norma finanziaria nei termini indicati nell'allegata relazione tecnica-finanziaria trasmessa in data 27 febbraio 2020 a questa Commissione dall'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

La Commissione, inoltre, ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Relazione illustrativa di accompagnamento

OGGETTO: DDL relativo alla integrazione degli incentivi all'esodo del personale della Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione

La società Fluorite di Silius S.p.A. negli anni 2014, 2015 e 2016 ha proceduto al licenziamento collettivo di un rilevante numero di lavoratori. Nell'ambito delle relative procedure sono stati stipulati accordi con le Organizzazioni Sindacali, al fine di concordare i criteri di scelta dei dipendenti da collocare in mobilità.

In tutte le procedure sottoscritte è stato concordato di includere, fra i criteri di collocazione, il possesso dei requisiti pensionistici ovvero la possibilità per il lavoratore di maturare i predetti requisiti nel corso del periodo di mobilità o comunque in prossimità della sua cessazione.

Al riguardo è necessario rimarcare come la maturazione dei predetti requisiti deriva dalla legge che regola il "Fondo Speciale Minatori", che prevede il raggiungimento della pensione in anticipo rispetto ai lavoratori appartenenti agli altri fondi pensionistici.

Con l'approvazione del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, si stabilisce che la pensione compete ai lavoratori trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti, condizione nota a tutti i firmatari degli accordi.

Solo successivamente alla collocazione del personale in mobilità, entra in vigore quanto stabilito dalla "legge Fornero" che prevede l'incremento dell'aspettativa di vita.

L'applicazione di tale novità normativa ha determinato che per alcuni lavoratori non se ne è tenuto conto e, pertanto, gli stessi si trovano nella condizione di aver esaurito il periodo di mobilità ma di non aver raggiunto i trattamenti pensionistici sui quali avevano riposto affidamento, rimanendo senza sostentamento economico.

Quanto alla quantificazione degli oneri, i lavoratori potenzialmente beneficiari del contributo integrativo individuati sono 15, che riceverebbero un contributo mensile lordo di euro 1.100 per 7 mesi. L'importo totale previsto è quindi pari a euro 107.800, arrotondato per eccesso nella bozza di norma a euro 110.000.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

L'Assessore

Prot. n. 696/4AB

Cagliari, 27 FEB. 2020

- > Al Consiglio Regionale
III Commissione Programmazione,
Bilancio e Politiche Europee
- > Alla Presidenza della Regione
- Direzione Generale dell'Area Legale
- > All'Assessorato dell'Industria
- Direzione Generale
- Ufficio di Gabinetto

LORO SEDI

OGGETTO: Valutazione copertura finanziaria DDL concernente: "Integrazione degli incentivi all'esodo del personale della Fluorite Spa in liquidazione in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35".

Con riferimento alla copertura finanziaria di cui all'articolo 2 del DDL di cui all'oggetto, si propone di valutare la relativa sostituzione, come segue:

"Art. 2 – Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in Euro 110.000 per l'anno 2020, si fa fronte mediante utilizzo di pari quota delle risorse iscritte, in conto competenza e cassa, nella Missione 09-programma 02, titolo 1 – capitolo SC06.0676 dello schema del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2020-2022 di cui alla Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 23."



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELIA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DELTE RRITORIO

Con riferimento agli oneri derivanti dall'applicazione del DDL di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue:

- lo stanziamento finale autorizzato con la L.R. 49/2018 (Legge di bilancio 2019) in conto della Missione 09-Programma 02 – Titolo 1, capitolo SC06.0676 , è pari ad Euro 4.375.234,19 per l'anno 2019 ed è stato impegnato per euro 4.265.239,19
- delle succitate somme autorizzate per l'anno 2020, è stata già impegnata, per gli interventi ascrivibili al capitolo SC06.0676 *"Spese per le opere di bonifica, custodia e messa in sicurezza del sito minerario Genna Tres Montis e dell'impianto di arricchimento di Assemini (art. 7, comma 28, L.R. 5 marzo 2008, n. 3 e art. 5, comma 39, L.R. 23 maggio 2013, n. 12, art. 2 L.R. 23 dicembre 2015, n. 35, art. 2 L.R. 2 agosto 2018, n. 31)*, una quota di risorse pari ad Euro 4.375.239,19

Considerato che :

- lo stanziamento autorizzato con lo schema di bilancio per gli anni 2020-2022 di cui alla D.G.R. n 51/55 del 18 dicembre 2019 in conto della Missione 09-Programma 02 – Titolo 1, capitolo SC06.0676 , ammonta ad Euro 4.500.000 per l'anno 2020;
- lo stanziamento di cui al comma precedente risulta già impegnato per Euro 4.375.239,19
- lo stanziamento 2020 ancora da impegnare ammonta a euro 124.760,81
- gli oneri derivanti dall'attuazione del DDL in argomento, attinenti l'incentivo integrativo destinato al personale cessato della società regionale Fluorite di Silius Spa, sono stati stimati in Euro 110.000 per l'anno 2020

Si ritiene che le risorse pari ad Euro 4.500.000 iscritte per l'anno 2020 in conto della Missione 09-Programma 02 – Titolo 1 - capitolo SC06.0676 , dello schema del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2020-2022 (D.G.R. n. 51/51 del 18 dicembre 2019), possano essere sufficientemente capienti e adeguate alla copertura degli oneri da destinare al DDL in argomento. Si rinvia alla relazione tecnico finanziaria predisposta dall'Assessorato competente, e allegata alla presente, su ogni valutazione di merito.

L' Assessore
Giuseppe Fasolino

RF Settore Predisposizione Bilancio
SM Stefania Masala
MM Direttore Generale



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge n. 104

Integrazione degli incentivi all'esodo del personale della Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione. -Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie)

Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari

Sulla base dei criteri proposti risulta che i lavoratori potenzialmente beneficiari del contributo integrativo sono 15, ciascuno dei quali riceverebbe un contributo mensile lordo di euro 1.100 per 7 mensilità. L'onere totale previsto è quindi pari a euro 107.800, arrotondato per eccesso nella bozza di norma a euro 110.000.

L'onere in parola poteva essere coperto, nell'esercizio 2019, con le risorse stanziare e non impegnate nel capitolo SC06.0676.

Allo stato attuale bisogna invece considerare che:

- lo stanziamento previsto con lo schema di bilancio per gli anni 2020-2022 di cui alla D.G.R. n. 5155 del 18 dicembre 2019 in conto della Missione 09-Programma 02 – Titolo 1, capitolo SC06.0676, ammonta ad Euro 4.500.000 per l'anno 2020;
- risulta già impegnato in competenza 2020 sul capitolo SC06.0676 (Spese per le opere di bonifica, custodia e messa in sicurezza del sito minerario Genna Tres Monti [...]) l'importo di Euro 4.375.239,19
- lo stanziamento 2020 ancora da impegnare ammonta a euro 124.760,81
- gli oneri derivanti dall'attuazione del DDL in argomento, attinenti l'incentivo integrativo destinato al personale cessato della società regionale Fluorite di Silius Spa, sono stati stimati in Euro 110.000 per l'anno 2020.

Quindi le risorse pari ad Euro 4.500.000 iscritte per l'anno 2020 in conto della Missione 09-Programma 02 – Titolo 1 - capitolo SC06.0676, dello schema del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2020-2022 (D.G.R. n. 51/51 del 18 dicembre 2019), sono, al netto di quelle già ritenute necessarie per la gestione degli interventi in essere di cui al succitato capitolo, capienti e adeguate alla copertura degli oneri da destinare al DDL in argomento.

TESTO DEL PROPONENTE

Titolo: Integrazione degli incentivi all'esodo del personale della Fluorite di Silius Spa in liquidazione. Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie)

Art. 1

Integrazione dell'articolo 2
della legge regionale n. 35 del 2015
(Integrazione degli incentivi all'esodo del personale della Fluorite di Silius Spa in liquidazione)

1. Per ragioni di equità e parità di trattamento tra i lavoratori della società regionale Fluorite di Silius Spa in liquidazione e a integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie) al personale cessato che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) è stato adibito al lavoro in sottosuolo e iscritto alla previdenza speciale per il lavoro usurante prevista dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);
- b) è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e non si è opposto al licenziamento;
- c) è stato licenziato negli anni tra il 2014 e il 2016 ricevendo un'indennità a titolo di incentivazione, ai sensi della legge regionale n. 35 del 2015, nella prospettiva di maturare i requisiti pensionistici entro il medesimo periodo di mobilità stabilito ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);
- d) alla data del 30 giugno 2019 non ha raggiunto i requisiti pensionistici al termine del

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Integrazione delle misure di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2015 in materia di ulteriori incentivi all'esodo per il personale della Fluorite di Silius Spa

Art. 1

Integrazione delle misure di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2015 in materia di ulteriori incentivi all'esodo per il personale della Fluorite di Silius Spa

1. Per ragioni di equità e parità di trattamento tra i lavoratori della società regionale Fluorite di Silius Spa in liquidazione e a integrazione degli incentivi di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie), al personale cessato che soddisfi tutte le seguenti condizioni:

- a) sia stato adibito al lavoro in sottosuolo e iscritto alla previdenza speciale per il lavoro usurante prevista dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);
- b) sia stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e non si sia opposto al licenziamento;
- c) sia stato licenziato negli anni tra il 2014 e il 2016 ricevendo un'indennità a titolo di incentivazione, ai sensi della legge regionale n. 35 del 2015, nella prospettiva di maturare i requisiti pensionistici entro il medesimo periodo di mobilità stabilito ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);
- d) alla data del 30 giugno 2019 non abbia raggiunto i requisiti pensionistici al termine del

periodo di mobilità previsto dalla legge n. 223 del 1991;

è riconosciuto, in conformità agli accordi sindacali assunti nell'ambito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, un incentivo integrativo in ragione del periodo ulteriore trascorso senza mezzi di sostentamento, o senza ricevere né stipendio o salario, né trattamento di mobilità, né trattamento pensionistico pari a un importo lordo massimo di euro 1.100 mensili per un periodo massimo di 7 mesi.

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in euro 110.000 per l'anno 2019, si fa fronte mediante utilizzo di pari quota delle risorse disponibili per il medesimo anno, in conto competenza e cassa, nella missione 09 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC06.0676 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2019-2021.

periodo di mobilità previsto dalla legge n. 223 del 1991;

è riconosciuto, in conformità agli accordi sindacali assunti nell'ambito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, un incentivo integrativo in ragione del periodo ulteriore trascorso senza mezzi di sostentamento, o senza ricevere né stipendio o salario, né trattamento di mobilità, né trattamento pensionistico pari a un importo lordo massimo di euro 1.100 mensili per un periodo massimo di sette mesi.

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in euro 110.000 per l'anno 2020, si fa fronte mediante utilizzo di pari quota delle risorse iscritte, in conto competenza e cassa, nella missione 09 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC06.0676 dello schema del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2020-2022 di cui alla legge regionale 23 dicembre 2019, n. 23 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2020).